



**STATUTO  
ASSOCIAZIONE  
“MONDI PARALLELI ODV”**

**Approvato dall'Assemblea del 21/03/2023**

**ASSOCIAZIONE MONDI PARALLELI  
QUARTU SANT'ELENA  
VERBALE ASSEMBLEA DEL 21/03/2023**



Il giorno 21/03/2023 alle ore 17.00, presso l'oratorio della parrocchia Madonna della strada in Cagliari, debitamente convocata, si è riunita, in seconda convocazione, l'assemblea dell'Associazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Adeguamento dello statuto al D. Lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore.
- 2) Varie ed eventuali.

Sono presenti personalmente o per delega scritte i seguenti soci: Alexei Sonia, Bordonalli Flavia, Capras Maria Cristina, Cenna Angelo (delega Marinella Melis), Cogliandro Valerio (delega Angelica Piras), Contu Francesca (delega Flavia Bordonalli), Cortis Patrizia (delega Maria Cristina Capras), Dessi Clotilde (delega Ignazio Porru), Frau Francesca, Frau Graziella (delega Francesca Frau), Licata Maria Grazia (delega Francesca Frau), Luciano Guido (delega Flavia Bordonalli), Melis Marinella, Meru Antonello (delega Marinella Melis), Mulas Anna Maria (delega Anna Rita Sini), Mura Gabriella, Mussino Luca (delega Francesca Frau), Piras Angelica, Pistidda Barbara (delega Marinella Melis), Portobda Lorenzo (delega Flavia Bordonalli), Porru Ignazio, Sanna Cecilia (delega Ignazio Porru), Sini Anna Rita per complessivi 23 soci su un totale di 43 soci aventi diritto.

Presiede l'assemblea il presidente Marinella Melis e verbalizza il segretario Ignazio Porru. Il presidente constatato la regolarità della convocazione dell'Assemblea, dei soci presenti e delle deleghe presentate, dichiara l'Assemblea regolarmente costituita.

1) Adeguamento dello statuto al D. Lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore. Per il 1° punto all'O.d.G. il Presidente comunica che, nello statuto dell'Associazione, approvato in data 29/12/2022, sono state rilevate alcune anomalie che devono essere sanate.

La prima anomalia riguarda l'art. 4 c. 2 dove viene previsto l'eleto l'elettore attivo e passivo solo per soci maggioranti. Tale norma va in contrasto con l'Ordinanza della Corte di Cassazione civile, Sez. VI - 5, del 4/10/2017 n. 23228, che definisce illegittima l'esclusione dal diritto di voto degli associati minoranti. Si modifica l'articolo prevedendo l'elettore attivo per tutti i soci e l'elettore passivo solo per i soci maggioranti. La seconda anomalia riguarda l'art. 17 c. 3 dove si descrive la modalità di accesso, da parte dei soci, ai libri sociali e si rimanda la disciplina ad un successivo regolamento emanato dall'Assemblea. Si decide di ampliare il comma disciplinando, nello statuto, le modalità di accesso, da parte dei soci, ai libri sociali.

Il Consiglio Direttivo ha elaborato lo statuto e lo statuto approvato le correzioni e integrazioni necessarie e ne ha approvato il testo. L'Ufficio di Cagliari 2 Agenzia delle Entrate Con voto palese viene approvato lo statuto e viene dato mandato al Presidente affinché provveda alle registrazioni e alle comunicazioni agli enti competenti.

Adesso Registrato  
Esatto **05 APR. 2023** 448  
Euro EGENTE Invim € 3

2) Varie ed eventuali. Per il 2° punto all'O.d.G. viene accettata la iscrizione dei nuovi soci Francesca Polizza e Adalina Aramu.

Non essendovi altri argomenti da discutere l'Assemblea si chiude alle ore 18.00.

**IL PRESIDENTE**  
(Marinella Melis)

**IL SEGRETARIO**  
(Ignazio Porru)

MONDI PARALLELI  
ODV  
Via Irlanda 6  
09045 Quartu Sant'Elena (CA)  
C.F. 9222246922

Ignazio Porru

Marinella Melis

## STATUTO ASSOCIAZIONE "MONDI PARALLELI ODV"

### Art. 1 - Denominazione, sede e durata

1. È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 (in seguito Codice del Terzo Settore) e del Codice Civile, un'associazione avente la denominazione "MONDI PARALLELI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" o, in breve, "MONDI PARALLELI ODV". L'inserimento dell'acronimo "ODV" nella denominazione dell'Associazione acquisirà efficacia automatica solo successivamente e in costanza di iscrizione al RUNTS, ai sensi dell'art. 32, co. 3 Cts.
2. Forma associativa non riconosciuta.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Quartu Sant'Elena, attualmente in via Irlanda n. 6; il trasferimento della sede legale all'interno del Comune non comporta modifica di statuto e può essere deliberata dall'Assemblea dei soci.
4. L'Associazione è apartitica e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia e dell'uguaglianza, senza distinzione di etnia, religione, lingua e condizione sociale.
5. L'Associazione ha durata illimitata.
6. L'Associazione per lo svolgimento della propria attività con finalità di solidarietà sociale prevalentemente in favore di terzi, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

### Art. 2 - Finalità e attività

1. L'Associazione non ha scopo di lucro: è vietato ripartire tra gli associati, anche in forma indiretta, i proventi delle attività; è obbligo reinvestire eventuali avanzi di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
2. L'Associazione svolge e persegue attività con finalità di solidarietà sociale, civiche e di utilità sociale, di interesse generale in via esclusiva o prevalente.
3. Le finalità che si propone sono in particolare:
  - a. creare una rete tra genitori, con figli disabili, e volontari sull'intero territorio regionale; la valorizzazione e la promozione umana e sociale delle persone con disabilità, per tutelarne la dignità, difendere i diritti e migliorarne la qualità della vita.
  - b. Svolgere un'azione di facilitazione del superamento dell'insularità per cure e interventi impossibili da effettuare sul territorio. Promozione di scambi con strutture presenti sul territorio nazionale ed internazionale al fine di far crescere le professionalità specifiche non ancora presenti in Sardegna. Ricerca di una effettiva applicazione della continuità territoriale interna alla Sardegna, per le famiglie dei disabili, tra isole minori e madre isola.
4. L'Associazione aspira a essere interfaccia tra i disabili e le istituzioni per quanto riguarda l'individuazione dei bisogni e la proposta di possibili soluzioni sanitarie, riabilitative e sociali.
5. Le attività che l'Associazione intende svolgere ricadono in uno dei settori di attività di interesse generale previste dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore alla seguente lettera:

MONDI PARALLELI

ODV

Via Irlanda, 6

09045 Quartu Sant'Elena (CA)

C.F. 92222460922

Il Segretario

Il Presidente

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
6. Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione può organizzare attività quali:
- a) volgere attività in favore delle persone con disabilità per rendere concreti ed effettivi i principi sanciti dalla Costituzione e i diritti sanciti dalle leggi, battendosi contro le forme di discriminazione ed emarginazione che possono verificarsi nella Scuola, nel mondo del lavoro e nella Società;
  - b) promuovere la dignità educativa della famiglia con figli disabili e favorire la collaborazione della stessa con gli operatori della scuola, dei servizi educativi e sociosanitari territoriali per la realizzazione di interventi ed attività che attuino davvero un'integrazione di qualità;
  - c) informare l'opinione pubblica sulle varie tematiche inerenti la disabilità promuovendo, organizzando e gestendo iniziative editoriali, di sensibilizzazione ed informazione (convegni, conferenze, incontri di studio, seminari, tavole rotonde) ritenute utili alla realizzazione dello scopo sociale;
  - d) organizzare e gestire interventi e servizi (educativi, rieducativi, di svago) attraverso lo studio e la ricerca, l'erogazione di prestazioni (a carattere pedagogico, psicoterapeutico, sanitario, socio aggregative, sportive, culturali e di altre ad esse complementari), la formazione e l'aggiornamento di operatori.
  - e) qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione.
7. L'Associazione può esercitare una o più delle attività diverse previste dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, secondo i criteri ed i limiti definiti dall'apposito decreto ministeriale; la scelta delle attività diverse da esercitare spetta al Consiglio Direttivo.
8. L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, nel rispetto dei criteri e delle modalità ivi previsti.
9. Per il raggiungimento delle sue finalità e per l'esercizio delle attività sopra indicate l'Associazione potrà tra l'altro e in via esemplificativa:
- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in diritto di proprietà o con altro diritto reale, di beni immobili;
  - b) stipulare convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate utili o opportune per il raggiungimento degli scopi associativi;
  - c) amministrare e gestire i beni ed i valori di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
  - d) collaborare con scuole di ogni ordine e grado, con Università, Centri di Ricerca ed altri enti simili a carattere didattico, formativo o scientifico;
  - e) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni senza scopo di lucro, pubblici o privati, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi ai propri;

Il Segretario

MONDI PARALLELI  
ODV  
Via Irlanda, 6  
09045 Quartu Sant'Elena (CA)  
C.F. 92222460922

Il Presidente

- f) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri e tutte le iniziative ed eventi idonei a favorire un contatto tra l'Associazione, gli operatori dei settori di attività dell'Associazione e il pubblico in generale;
- g) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente ai settori d'interesse dell'Associazione;
- h) svolgere attività di raccolta di giocattoli, libri o vestiti da devolvere a bambini svantaggiati.

### Art. 3 - Ammissione e numero dei soci

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo stabilito dall'art. 32 Codice del Terzo Settore.
2. Possono aderire all'Associazione le persone, che condividano le finalità della stessa e che si impegnino a partecipare alle attività sociali, senza discriminazioni per sesso, nazionalità, lingua, opinioni religiose o politiche, condizioni personali o sociali.
3. Chi intende essere ammesso come associato deve presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere: l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica; la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. Per i minorenni la domanda dovrà essere firmata da chi esercita la potestà genitoriale.
4. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale.
5. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.
6. L'eventuale delibera di rigetto della domanda deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni tramite raccomandata con avviso di ricevimento, messaggio di posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a provarne in modo certo la data di invio. L'interessato, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, può chiedere al Consiglio Direttivo, con gli stessi mezzi sopra indicati, che sulla domanda si pronunci l'Assemblea in occasione della sua prima convocazione utile, fermo restando il diritto di adire l'autorità giudiziaria nei casi e limiti consentiti dalle vigenti norme.
7. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 del presente statuto; non sono pertanto ammesse adesioni che contrastino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o temporanei.
8. Ci sono cinque categorie di soci:
  - Fondatori: sono quelli che hanno preso parte all'atto costitutivo;
  - Ordinari: coloro che partecipano alle attività sociali dell'Associazione;
  - Sostenitori: coloro che sostengono l'Associazione senza partecipare alle attività sociali dell'Associazione;
  - Ausiliari: minorenni che partecipano alle attività sociali dell'Associazione;
  - Benemeriti: persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari.

Il Segretario

HP

MONDI PARALLELI  
ODV  
Via Irlanda, 6  
09045 Quartu Sant'Elena (CA)  
C.F. 92222460922

Il Presidente

A. Nelli

9. La qualifica di socio benemerito deve essere accettata dal candidato, ha durata illimitata e conferisce tutti i diritti e doveri previsti dallo statuto per i soci, salva l'esclusione dall'obbligo di pagare la quota annuale deliberata dagli organi sociali.
10. La partecipazione sociale non è trasmissibile a terzi in alcun modo, oneroso o gratuito, nemmeno per causa di morte, e non è rivalutabile.

#### Art. 4 - Diritti e obblighi degli associati

1. I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto, dai regolamenti e dalle delibere degli organi sociali;
- b) elettorato attivo
- c) elettorato passivo per i soci maggiorenni;
- d) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- e) formulare proposte al Consiglio Direttivo nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- f) votare nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti;
- g) prendere visione dei bilanci e dei libri sociali.

2. I soci hanno l'obbligo di:

- a) rispettare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali;
- b) mantenere sempre un comportamento corretto e in buona fede nei confronti dell'Associazione, dei soci e dei terzi;
- c) versare la quota annuale deliberata dagli organi sociali;
- d) prestare, per quanto loro possibile, attività di volontariato tramite l'Associazione.

3. L'attività prestata dai soci a favore dell'Associazione è sempre svolta a titolo volontario e gratuito.

#### Art. 5 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualifica di socio si perde per:

- a) morte,
- b) recesso,
- c) decadenza,
- d) esclusione.

2. Il socio può recedere in ogni momento, senza obbligo di motivazione, dandone comunicazione al Presidente, senza vincoli particolari di forma o di preavviso; salvo diverso accordo scritto, il recesso ha effetto dalla data di ratifica del Consiglio Direttivo.

3. Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduti i soci che si rendano morosi nel pagamento della quota sociale annuale o delle altre quote deliberate dal Consiglio stesso per i vari settori o servizi goduti dai soci. I soci si intendono di diritto morosi decorsi due mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono le quote sociali insolute o dal diverso termine di pagamento previsto dal Consiglio Direttivo. La decadenza ha effetto dalla data di comunicazione al socio, che deve avvenire con lettera, fax, telegramma o messaggio di posta elettronica.

MONDI PARALLELI  
ODV

Il Segretario

Via Irlanda, 6

09045 Quartu Sant'Elena (CA)

C.F. 92222460922

Il Presidente

4. L'Assemblea ordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può escludere i soci che:
- a) non osservano le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali;
  - b) tra i soci o pubblicamente esprimano opinioni o tengano comportamenti che gettino discredito sull'Associazione;
  - c) in qualunque modo danneggiano moralmente o materialmente l'Associazione o fomentino dissidi tra i soci.
5. Prima di procedere all'esclusione, al socio va inviata una comunicazione, tramite raccomandata a.r. o con messaggio di posta elettronica certificata, contenente gli addebiti, consentendo facoltà di replica; l'esclusione ha effetto dalla data della comunicazione al socio della delibera dell'Assemblea. I soci esclusi possono sempre ricorrere al giudice, nei casi e modi di legge. I soci receduti, decaduti o esclusi e gli eredi del socio defunto non hanno diritto al rimborso delle quote versate, né possono avanzare alcun diritto sul patrimonio sociale.

#### Art. 6 - Organi sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono:
- a) l'Assemblea dei soci;
  - b) il Consiglio Direttivo;
  - c) il Presidente;
  - d) l'Organo di controllo, se istituito dall'Assemblea dei soci.
2. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate. Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate; possono essere retribuiti i membri dell'Organo di controllo, nel caso non siano soci dell'Associazione e siano in possesso delle qualifiche professionali specifiche.

#### Art. 7 - L'Assemblea: a) competenze

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci ed in regola con il versamento delle quote sociali, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi, si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, con le seguenti competenze:
- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali,
  - b) nomina e revoca, quando obbligatorio, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti,
  - c) approva il bilancio,
  - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti,
  - e) delibera sull'esclusione degli associati,
  - f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari,
  - g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza,
  - h) delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno su iniziativa del Consiglio Direttivo o dietro richiesta motivata firmata da almeno un decimo dei soci.
2. L'Assemblea può essere convocata in ogni momento in via straordinaria allo scopo di deliberare:

MONDI PARALLELI  
ODV

Via Irlanda, 6

09045 Quartu Sant'Elena (CA)

C.F. 92222460922

Il Segretario

Il Presidente

- a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto
  - b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.
3. L'Assemblea si riunisce, di regola, presso la sede sociale o, su deliberazione del Consiglio Direttivo, in altra sede più idonea purché facilmente accessibile dalla generalità dei soci.

#### **Art. 8 - L'Assemblea: b) convocazione e quorum**

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, con lettera, fax, telegramma o messaggio di posta elettronica indirizzata a tutti i soci all'indirizzo risultante dal libro soci, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni.
2. L'avviso deve portare l'indicazione del giorno, luogo ed ora della prima e della eventuale seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. L'Assemblea in seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno della prima e deve tenersi entro trenta giorni dalla prima convocazione.
3. L'Assemblea può validamente deliberare, anche in mancanza dell'avviso di convocazione, qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci, siano presenti tutte le cariche sociali e nessuno si opponga: in tal caso si può validamente deliberare su qualunque oggetto, anche se non indicato nell'ordine del giorno.
4. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la maggioranza dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia la presenza dei soci; in ogni caso le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
5. L'Assemblea straordinaria per la modifica dello statuto è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di due terzi dei soci e la delibera è adottata a maggioranza semplice dei presenti; in seconda convocazione occorre la presenza di almeno la maggioranza dei soci e la delibera è adottata a maggioranza semplice dei presenti.
6. Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

#### **Art. 9 - L'Assemblea: c) votazioni e verbali**

1. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, ogni socio non può avere più di tre deleghe ed esse sono trattenute agli atti dell'Associazione.
2. Le votazioni si fanno, di regola e salva contraria deliberazione dell'Assemblea stessa, con voto palese, normalmente espresso per alzata di mano, salva l'elezione delle cariche sociali che avverrà con scrutinio segreto.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente o, in ulteriore caso di loro assenza, dalla persona nominata dalla stessa Assemblea, che provvederà a nominare un segretario, anche non socio, e, all'occorrenza, uno o più scrutatori, anche non soci.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e trascritto nell'apposito libro.
5. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, ancorché assenti, astenuti o dissenzienti.

#### **Art. 10 - Il consiglio direttivo: a) costituzione**

Il Segretario

*MP*

MONDI PARALLELI  
ODV  
Via Irlanda, 6  
09045 Quartu Sant'Elena (CA)  
C.F. 922222460922

Il Presidente

*P. P. P.*

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri deliberato dall'Assemblea ordinaria, in numero dispari non inferiore a tre e non superiore a nove, eletti tra i propri soci maggiorenni, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
2. Il Consiglio nomina al proprio interno il Presidente e il Vice-Presidente; può inoltre attribuire ulteriori deleghe ai propri membri, indicandone le funzioni e la durata, quali quella di segretario, tesoriere e altre che si può riservare di definire. Il Consiglio può, in ogni tempo, revocare o modificare le cariche e le deleghe attribuite ai suoi membri.
3. Mancando durante l'esercizio uno o più consiglieri verranno cooptati i primi dei non eletti, che rimarranno in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; in ogni caso i nuovi membri scadranno assieme agli altri membri. Esaurita la lista dei non eletti possono essere indette elezioni suppletive per i membri da sostituire. In caso di mancanza di oltre la metà del Consiglio occorre convocare, entro trenta giorni, l'Assemblea dei soci per il rinnovo dell'intero Consiglio.
4. Ai membri del Consiglio Direttivo è applicabile l'art. 2382 C.C. per le cause di ineleggibilità e di decadenza.
5. I membri del Consiglio Direttivo devono essere in possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

#### **Art. 11 - Il Consiglio Direttivo: b) compiti e funzionamento**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'Associazione e può deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che il presente statuto non riserva all'Assemblea.
2. Il Consiglio può avvalersi di commissioni di lavoro e dell'attività, gratuita o retribuita, di esperti, in grado di contribuire alla progettazione e alla realizzazione delle attività sociali.
3. In particolare spetta al Consiglio Direttivo deliberare:
  - a) sull'attuazione dei programmi dell'attività sociale, secondo gli indirizzi formulati dall'Assemblea;
  - b) sull'ammissione, sul recesso e sulla decadenza dei soci;
  - c) sulla scelta delle attività diverse da svolgere ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, rispettando i criteri e i limiti previsti dall'apposito decreto ministeriale;
  - d) sull'impiego dei fondi sociali, sull'accensione o estinzione di debiti di ogni tipo e durata e su ogni altra operazione finanziaria attiva o passiva;
  - e) sulla compromissione in arbitri e sulle vertenze giudiziarie;
  - f) sulla tenuta dei libri sociali, dei libri contabili e sulla redazione del bilancio da presentare all'Assemblea dei soci
  - g) su qualsiasi altro argomento riguardante l'Associazione che venga proposto dal Presidente o da un consigliere.
4. Ai conflitti di interesse dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'art. 2475 - ter del Codice Civile.
5. Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesto da almeno 2 consiglieri. La convocazione deve avvenire con lettera, fax, telegramma o messaggio di posta elettronica con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni; in caso di necessità ed urgenza è ammessa la convocazione con un preavviso ridotto a 2 (due) giorni. Il

Il Segretario

IP

**MONDI PARALLELI**  
ODV

Via Irlanda, 6

09045 Quartu Sant'Elena (CA)

C.F. 92222460922

Il Presidente

M. Neri

Consiglio Direttivo si riunisce, di regola, presso la sede sociale o presso altra sede idonea scelta dal Presidente, purché agevolmente accessibile da parte dei consiglieri.

6. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano di età; le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica.
7. Le delibere sono assunte a maggioranza semplice, con voto palese, normalmente espresso per alzata di mano; in caso di parità di voti la proposta si intende respinta. Di ogni seduta verrà redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nell'apposito libro.
8. I membri del Consiglio Direttivo possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio stesso qualora non siano presenti per tre riunioni consecutive durante il medesimo anno sociale, salvo giustificato motivo.

#### Art. 12 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri per la medesima durata del Consiglio e può essere rieletto.
2. Il Presidente ha la firma e la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; nei casi di necessità o urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile.
3. Il Vice-Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di sua prolungata assenza o impedimento accertato dal Consiglio Direttivo.
4. In caso di morte, dimissioni, recesso o esclusione del Presidente, spetta al Vice-Presidente convocare il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente, entro trenta giorni; in caso di sua inerzia provvederà il consigliere più anziano di età.

#### Art. 13 – Organo di controllo

1. L'Assemblea ordinaria elegge l'Organo di controllo, in via facoltativa se lo reputa opportuno o in via obbligatoria al superamento dei limiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore.
2. L'Organo di controllo è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti tra i soci o anche tra i non soci, di cui almeno un effettivo ed un supplente devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.
3. L'Organo di controllo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili; l'Assemblea ne designa il Presidente. Per le cause di ineleggibilità ed incompatibilità si applicano l'art. 2399 del Codice Civile.
4. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un membro effettivo, subentra il membro supplente più anziano di età; nel caso venisse a mancare il Presidente subentra in tale carica il membro effettivo più anziano di età.
5. L'Organo di controllo assolve ai compiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore e, in quanto applicabili, quelli previsti dagli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile.
6. Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore l'Assemblea ordinaria può assegnare all'Organo di controllo la revisione legale dei conti; in tal caso tutti i membri effettivi e supplenti devono essere iscritti nell'apposito registro.

MONDI PARALLELI  
ODV

Il Segretario

Via Irlanda, 6  
09045 Quartu Sant'Elena (CA)  
C.F. 92222460922

Il Presidente

#### **Art. 14 - Patrimonio, assenza di scopo di lucro e risorse economiche**

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Ai fini di cui al comma precedente è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. L'Associazione, in quanto Organizzazione di Volontariato, può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse previste dal Codice del Terzo Settore e dalle altre norme vigenti, quali a titolo esemplificativo:
  - a) quote associative,
  - b) contributi pubblici e privati,
  - c) donazioni e lasciti testamentari,
  - d) rendite patrimoniali e finanziarie,
  - e) attività di raccolta fondi,
  - f) rimborsi derivanti da convenzioni con amministrazioni pubbliche,
  - g) contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti,
  - h) entrate derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore,
  - i) entrate derivanti dallo svolgimento delle attività previste dall'art. 84 del Codice del Terzo Settore,
  - j) ogni altra entrata prevista o consentita dal Codice del Terzo Settore, dal Codice Civile e dalle altre norme vigenti.
4. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore per le attività diverse. Per le attività svolte in convenzione con le amministrazioni pubbliche si osservano le disposizioni dell'articolo 56 del Codice del Terzo Settore.

#### **Art. 15 - Esercizio sociale, bilancio**

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.
3. Qualora le entrate dell'Associazione siano inferiori al limite previsto dall'art. 13, comma 2, del Codice del Terzo Settore, è facoltà dell'Associazione redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa; in tal caso l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore con una annotazione in calce al rendiconto stesso.
4. L'Associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'esercizio.

Il Segretario

**MONDI PARALLELI**  
ODV

Il Presidente

Via Irlanda, 6

09045 Quartu Sant'Elena (CA)

C.F. 92222460922

5. Il bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio; esso verrà depositato in copia presso la sede durante i dieci giorni che precedono l'Assemblea, per consentire ai soci di prenderne visione.
6. Il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini e con le modalità previste dall'art. 48 del Codice del Terzo Settore.

#### **Art. 16 - Bilancio sociale**

1. Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio sociale secondo i criteri ivi previsti e depositarlo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

#### **Art. 17 - Libri sociali**

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
  - a) libro degli associati
  - b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo
  - c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se istituito.
2. I libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, tranne il libro sub c) che è tenuto a cura dell'Organo di controllo.
3. I soci hanno diritto di esaminare i libri contabili e sociali e di estrarne copia a loro spese. L'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo tutelando la riservatezza dei dati e documenti.

#### **Art. 18 - Volontari**

1. L'Associazione opera avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
2. L'attività del volontario è resa a titolo gratuito per cui non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite con apposita delibera del Consiglio Direttivo avente carattere generale, con esclusione di rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
3. L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
4. L'Associazione tiene il registro dei volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale ai sensi dell'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

#### **Art. 19 - Lavoratori**

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o

Il Segretario

*[Handwritten signature]*

MONDI PARALLELI  
ODV  
Via Irlanda, 6  
(CA) 09045 Quartu Sant'Elena (CA)  
C.F. 92222460922

Il Presidente

*[Handwritten signature]*

specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

2. In presenza di lavoratori dipendenti l'Associazione si conforma a quanto previsto dall'art. 16 del Codice del Terzo Settore.

#### **Art. 20 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio sociale**

1. In caso di scioglimento per le cause previste al comma 2, l'Assemblea straordinaria designerà uno o più liquidatori, soci o non soci, determinandone i poteri. In caso di totale assenza di patrimonio l'Assemblea straordinaria può deliberare l'estinzione immediata dell'Associazione senza previa messa in liquidazione.
2. In casi di raggiungimento o l'impossibile perseguimento dello scopo sociale o il venire a mancare dei consociati, estinte le passività, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre organizzazioni di volontariato o ad altri enti del terzo settore indicate dall'Assemblea.

#### **Art. 21 - Norme finali e di rinvio**

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le altre norme vigenti.

Il Segretario

*Ignazio Porru*

MONDI PARALLELI  
ODV

Via Irlanda, 6 Il Presidente  
09045 Quartu Sant'Elena (CA)  
C.F. 92222460922

*A. Nels*